



Repubblica Italiana

# Tribunale di Firenze

## In Nome del Popolo Italiano

il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa n. [REDACTED] / [REDACTED] tra le parti:

#### ATTORI

[REDACTED], c.f. [REDACTED]

[REDACTED], c.f. [REDACTED]

- difesa: avv. ANGELO FIORE TARTAGLIA, cf TRTNLF68L28D390F
- domicilio: Via XXIV MAGGIO 3 FIRENZE presso lo studio dell'avv. Ilaria Pacini

#### CONVENUTO

**MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro *pro tempore*

- difesa: AVVOCATURA DELLO STATO, cf ADS80039250487
- domicilio: VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso l'Avvocatura dello Stato

OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale

Decisa a Firenze in data [REDACTED] sulle seguenti conclusioni:

Attrici: In via istruttoria: si reiterano le richieste istruttorie formulate in corso di causa.

Nel merito ed in via principale:



voglia accertare e dichiarare la responsabilità a mente del combinato disposto degli artt. 32 Cost., 2043 c.c. del Ministero della Difesa per l'insorgenza delle malattie tumorali nel [REDACTED] per avere omesso di informarlo dei rischi connessi all'utilizzo nelle aree in cui si è trovato ad operare in Somalia e Bosnia Erzegovina di armamenti all'Uranio Impoverito e di adottare le misure di prevenzione, precauzione e sicurezza così permettendo la nascita delle patologie e, per l'effetto, condannare il Ministero della Difesa al risarcimento in favore degli attori dei danni tutti, patrimoniali, e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali (ovvero ai beni costituzionalmente protetti quali il bene salute art. 32 Cost., il bene famiglia e l'integrità del nucleo familiare artt. 29, 30 e 31, il diritto di libertà - art. 2 Cost. nell'esplicazione della propria personalità nelle formazioni sociali), iure proprio e iure hereditatis, come sopra specificati e quantificati nella somma complessiva di Euro [REDACTED], ferma restando l'accettazione da parte degli odierni attori della maggiore o minore somma ritenuta equa dall'On.le Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo (insorgenza della neoplasia del sigma con metastasi polmonari, epatiche, ossee e peritoneali; insufficienza respiratoria ed epatica, collasso cardiocircolatorio, decesso) sino all'effettivo soddisfo;

nel merito ed in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità a mente dell'art. 2050 c.c. del Ministero della Difesa per avere permesso l'insorgenza a carico del [REDACTED] della malattia tumorale nello svolgimento di un'attività pericolosa per sua natura e per la natura dei mezzi utilizzati e, per l'effetto, condannare il Ministero della Difesa al risarcimento in favore degli attori dei danni tutti, patrimoniali, e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali (ovvero ai beni costituzionalmente protetti quali il bene salute art. 32 Cost., il bene famiglia e l'integrità del nucleo familiare artt. 29, 30 e 31, il diritto di libertà - art. 2 Cost. nell'esplicazione della propria personalità nelle formazioni sociali) , iure proprio e iure hereditatis, come sopra specificati, quantificati nella somma complessiva di Euro [REDACTED], ferma restando l'accettazione da parte degli attori della maggiore o minore somma ritenuta equa dall'On.le Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (neoplasia del sigma con metastasi polmonari,



epatiche, ossee e peritoneali; insufficienza respiratoria ed epatica, collasso cardiocircolatorio, decesso) sino quella dell'effettivo soddisfo.

Convenuto: in via preliminare, dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione; nel merito, respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto per carenza di responsabilità colposa dell'Amministrazione e/o per carenza di nesso di causalità. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare l'ammontare complessivo del risarcimento di eventuali danni nella somma che riterrà di giustizia, e comunque in misura ridotta rispetto a quella richiesta in atto di citazione. Spese vinte.

### Fatto e processo

██████████ e ██████████, rispettivamente figlia e moglie di ██████████ ██████████ agiscono in giudizio nei confronti del Ministero della Difesa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti *iure proprio* e *iure hereditatis* a causa della malattia mortale contratta dal proprio congiunto, deceduto in data ██████████.

Riferiscono le attrici che ██████████, ██████████ ██████████ ██████████, ha partecipato a diverse missioni internazionali di pace in Somalia, Libano, Bosnia Herzegovina e Albania nel corso degli anni '80-'90. Rientrato in Italia il ██████████, il militare è stato ricoverato d'urgenza presso l'Azienda ospedaliera ██████████", dove gli è stata diagnosticata una neoplasia del sigma con metastasi polmonari, epatiche, ossee e peritoneali, nonché un'insufficienza respiratoria ed epatica. In data ██████████ è poi deceduto per collasso cardiaco-circolatorio connesso alla suddetta malattia.

Le attrici affermano che nelle missioni internazionali in Somalia e Bosnia Herzegovina è stato fatto uso massiccio di armi all'uranio impoverito, senza che i militari ivi operanti fossero informati dei pericoli connessi all'utilizzo di tali armamenti; inoltre, agli stessi non sono state fornite protezioni idonee ad evitare l'inalazione e il contatto con le polveri tossiche, sprigionate dalle esplosioni delle munizioni.

Per quanto riguarda in particolare il ██████████, durante la missione in Somalia, egli soggiornò per circa sette mesi a Mogadiscio, città soggetta a



importanti bombardamenti con armi ad uranio impoverito; allo stesso modo, in Bosnia Herzegovina si trovò per lungo tempo a Sarajevo e Mostar, recandosi continuamente nelle zone limitrofe, anch'esse bombardate pesantemente con esplosivi tossici.

Durante tali missioni il [REDACTED] è stato esposto a numerosi fattori di rischio, quali l'inquinamento atmosferico, le contaminazioni tossiche provocate dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni ad uranio impoverito, nonché le esalazioni dei gas di scarico degli automezzi bellici e dei solventi chimici usati per la pulizia delle armi. L'insieme di tali fattori avrebbe facilitato il sorgere e il diffondersi della malattia neoplastica. Ulteriori fattori che hanno contribuito allo sviluppo della malattia possono essere individuati nell'effettuazione di numerose vaccinazioni, nonché nella sottoposizione a situazioni di notevole stress.

A parere di parte attrice, il Ministero della Difesa era a conoscenza di tali rischi ma ha taciuto, permettendo la propagazione delle malattie tumorali fra i militari che si trovavano a stretto contatto con le polveri tossiche derivanti dall'uso di armi ad uranio impoverito. Il Ministero non ha infatti adottato tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità dei militari.

Le attrici aggiungono che nel 2008 il Ministero della Difesa ha riconosciuto che la patologia tumorale del tipo di quella contratta dal loro congiunto è riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative delle missioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera (c), del D.P.R. 243/2006; sostengono quindi la sussistenza di un nesso di causalità tra l'esposizione alle polveri di uranio impoverito e la morte del proprio congiunto.

Per quanto sopra esposto, il Ministero dovrebbe rispondere ai sensi del combinato disposto degli art. 32 Costituzione e 2043 del Codice Civile per aver tenuto un comportamento negligente, laddove, pur essendo a conoscenza degli effetti dannosi legati al contatto con l'uranio impoverito, non ha adottato nessuna misura di protezione per i propri militari. La responsabilità in capo al Ministero deriverebbe, in particolare, dalla sussistenza in capo allo Stato del dovere di protezione della salute dei propri soldati mediante la dotazione di equipaggiamenti militari idonei.

Parte attrice imputa al Ministero, inoltre, una responsabilità ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile, vista l'indubitabile pericolosità dell'attività svolta dal [REDACTED] nelle zone di guerra.



Per tali motivi, le attrici chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti a causa della malattia e del conseguente decesso del familiare.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, il quale eccepisce innanzitutto il difetto assoluto di giurisdizione. Il Ministero afferma che, in ogni caso, una Commissione medica dipendente dal servizio ha riconosciuto quale causa del decesso del [REDACTED] la situazione di particolare stress psicofisico cui si è trovato il militare in seguito alle missioni svolte, ma non la derivazione della malattia dal contatto con l'uranio impoverito. La perdita del congiunto deve essere riconosciuta come integralmente soddisfatta per mezzo delle elargizioni stanziato dallo Stato per i danni occorsi in occasione di guerra alle vittime ed ai loro familiari, a prescindere da qualsiasi colpa o omissione dello Stato stesso.

Parte convenuta afferma che la domanda risarcitoria di parte attrice è da ritenersi comunque infondata non sussistendo in capo all'Amministrazione alcuna colpa in merito alla mancata tutela della salute dei propri militari. Era infatti impossibile per il Ministero della Difesa e per i vertici militari, all'epoca dei fatti, prevedere e prevenire ciò che in quegli anni era sconosciuto. In particolare, il Ministero sostiene di non essere stato a conoscenza né dell'utilizzo nelle missioni in Somalia e in Bosnia Herzegovina di armi ad uranio impoverito, né della loro pericolosità.

Infine, il Ministero contesta la mancata prova del nesso eziologico che parte attrice deve necessariamente fornire, nonché la quantificazione delle voci di danno lamentate, in quanto non provate e sproporzionate. In ogni caso, dalle somme eventualmente liquidate in favore di parte attrice in caso di vittoria del presente giudizio dovranno essere detratte le somme che lo Stato erogherà in caso di esito positivo della procedura relativa al riconoscimento della dipendenza da servizio della malattia e del decesso del [REDACTED].

Acquisita la documentazione prodotta in atti, chiesta consulenza tecnica volta ad accertare la sussistenza del nesso eziologico fra l'esposizione alle polveri di uranio impoverito e il decesso del [REDACTED], il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ha trattenuto la causa in decisione.



## Motivi della decisione

Le questioni da esaminare in questo processo sono:

1. la sussistenza della giurisdizione ordinaria,
2. l'accertamento dell'uso di armi a DU nelle aree di intervento ove ha operato il [REDACTED] e della sussistenza di un nesso di causa-effetto tra l'esposizione alle particelle di uranio e l'insorgenza della malattia che lo ha condotto al decesso,
3. la verifica dei presupposti di una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 CC o ai sensi dell'art. 2050 CC,
4. in caso di riposta positiva ai due punti che precedono, l'individuazione e quantificazione dei danni da risarcire.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

(1) La giurisdizione.

La Suprema Corte ha affermato, anche di recente, che relativamente alle domande di risarcimento danni subiti da militari (proprio, nella fattispecie, per esposizione all'uranio impoverito) ed azionate *jure hereditatis*, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché "*fondata su di una condotta dell'amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma si pone come diretta conseguenza dell'impegno del militare in quel "teatro operativo" senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza*" (Cass. S.U. 9666/14).

Per ciò che attiene alle domande di risarcimento proposte *jure proprio*, la conclusione è opposta, dal momento che tra le attrici ed il Ministero non sussisteva alcun rapporto di impiego.

Neppure può essere accolta l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata da parte convenuta: nella presente fattispecie non è in discussione l'esercizio di un potere autoritativo riconosciuto all'Amministrazione, bensì se le modalità di esercizio di quel potere - dunque, il comportamento materiale tenuto dai vertici delle Forze Armate - abbiano provocato un danno ingiusto, risarcibile ai sensi degli art. 2043 e ss. CC.

Lo Stato Italiano aveva certamente il potere di disporre la partecipazione del nostro esercito a determinate operazioni di *peace keeping*, insidacabile da un giudice ordinario; non rientra invece né nei poteri sovrani dello Stato né in quelli discrezionali della P.A. decidere se inviare i militari in zone anche solo potenzialmente contaminate da elementi radioattivi, con o senza strumenti di prevenzione e sicurezza.



Non può essere ravvisato alcun potere discrezionale nella decisione di esporre la vita dei militari - come di qualunque altra persona - a rischi evitabili: a differenza di quei rischi inevitabili che sono insiti e connaturati a qualunque missione militare, ma che proprio per ciò necessitano della deliberazione degli organi legislativi dello Stato.

La domanda di risarcimento dei danni *jure proprio* introduce dunque una questione di diritto soggettivo non direttamente riconducibile alle scelte discrezionali della P.A. e che rientra nella giurisdizione ordinaria.

Sulla domanda di risarcimento dei danni svolta *jure hereditatis* dev'essere invece accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione, essendo la materia devoluta alla magistratura amministrativa.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

(2) L'uso di armi a DU, l'esposizione del [REDACTED] ed il nesso di causa-effetto tra esposizione e decesso.

2a. È molto probabile che sia stato fatto uso di armi DU nelle aree di intervento in Somalia, considerato che le Forze Armate USA, che operavano unitamente a quelle italiane, avevano diramato fin dal '90 le "regole d'oro" per la protezione dei loro militari dagli effetti dell'uranio impoverito.

Sicuramente un simile uso è stato fatto nel corso delle operazioni in Bosnia (fin dal '95) e Kosovo, come risulta, oltre che dalle numerose notizie di stampa prodotte in copia da parte attrice, anche dagli atti parlamentari - basti, fra tutti, la risposta resa dall'allora Ministro della Difesa on. Sergio Mattarella alla seduta alla Camera del 18/1/01, nella quale si afferma esplicitamente l'avvenuto utilizzo di DU dando atto della notizia ufficializzata direttamente dalla NATO, nella risposta che l'Organizzazione dette al nostro Ministero in data 21/12/99.

2b. [REDACTED] è deceduto per collasso cardiocircolatorio provocato da neoplasia del sigma con metastasi polmonari, epatiche, ossee e peritoneali, come risulta dalla certificazione della Divisione Generale delle pensioni militari.

Non sembra possibile stabilire con assoluta certezza se la neoplasia che ha portato [REDACTED] al decesso sia stata causata dall'esposizione alle polveri di uranio: una simile certezza non è rinvenibile neppure nella perizia medico-legale di parte allegata alla citazione, e la CTU chiesta in questa causa, oltre ad aver dato una risposta comunque di non certezza, è inutilizzabile essendo stata espletata in violazione del contraddittorio tecnico.



Tuttavia, la sussistenza di un nesso di causa tra la malattia e la suddetta esposizione appare di gran lunga più probabile del suo contrario, considerato che i dati statistici di settore, confermati anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con DM 22/12/00, evidenziano un aumento della percentuale di alcuni tipi di tumore riscontrati in militari che hanno agito nelle suddette zone di intervento rispetto alla normalità.

Questa maggiore probabilità diviene quasi certezza laddove si consideri che su reperti biologici di militari deceduti o ammalati le stesse FF.AA ebbero a commissionare uno studio a cura della dr.ssa Gatti, il cui risultato ha evidenziato come nelle cellule del [REDACTED] fossero presenti particelle esogene (palline di c.ca 800 nanometri contenenti ferro, alluminio, rame, zinco e cloro) idonee a provocare patologie tumorali; la stessa relazione della dr.ssa Gatti dà atto che si tratta delle stesse particelle che, già alla fine degli anni Settanta, erano state riscontrate in uno studio eseguito per la US Air Force (relazione di Eglin) e mirato a verificare gli effetti dell'esposizione all'uranio impoverito.

Infine, a togliere ogni dubbio sul rapporto di causa-effetto tra esposizione al DU e malattia contratta dal dante causa degli attori, sta il riconoscimento dello stesso Ministero, che con decreto del [REDACTED] ha accertato la riconducibilità della neoplasia e del decesso del [REDACTED] alle "particolari condizioni ambientali ed operative di missione".

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

(3) La responsabilità ai sensi dell'art. 2043 o dell'art. 2050 CC.

Per affermare una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 CC occorrerebbe la prova del fatto che i vertici delle FF.AA erano a conoscenza dell'uso di armi a DU, all'epoca in cui [REDACTED] contrasse la malattia.

La conoscenza dell'utilizzo di siffatte armi, peraltro, è certa solo a partire dalla fine dell'anno '99, allorché la NATO ne dette conferma ufficiale al nostro Governo.

Per gli anni precedenti, si può ritenere improbabile che le nostre FF.AA fossero del tutto all'oscuro di tale situazione, considerato che da diversi anni operavano congiuntamente a forze armate di Paesi, facenti parte del Patto Atlantico, che le impiegavano anche negli scenari bellici di cui era partecipe l'Italia.

Tuttavia, per affermare la responsabilità ai sensi della norma in esame occorrerebbe una prova più solida del semplice sospetto sopra indicato; e ciò tanto più considerando che è ignoto anche il momento in cui [REDACTED] ha





contratto la malattia, cosa che potrebbe essere avvenuta nel corso dell'ultima missione in Bosnia (e questo sulla base della considerazione che, almeno nella sua fase terminale, la malattia ebbe un decorso assai rapido, avendo denunciato i primi sintomi appena quattro mesi prima del decesso), ma potrebbe essere avvenuta anche nel corso della sua prima, in Somalia (ed essere poi progredita lenta e silente fino alla accelerazione finale).

Parallelamente, appare difficile affermare la mancanza di adeguati strumenti di protezione, senza poter collocare esattamente nel tempo l'adozione o meno delle relative misure.

La conclusione cambia se si inquadra la fattispecie nel disposto dell'art. 2050 CC.

Non c'è dubbio che la partecipazione ad operazioni militari in zone di guerra sia attività da qualificare come pericolosa, sia in sé che per i mezzi adoperati.

Nell'ambito delle attività pericolose, non è più il danneggiato a dover dimostrare la colpa di chi ha provocato il danno: è chi organizza l'attività pericolosa a dover dimostrare, per liberarsi di ogni responsabilità, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Sarebbe stato perciò onere del Ministero convenuto dar prova di aver incolpevolmente ignorato l'esistenza di un rischio legato all'uso di armi a DU e/o di aver adottato tutte le misure di sicurezza note.

Una ignoranza incolpevole dell'impiego di DU non risulta: è noto che le FF.AA. italiane dispongono di appositi reparti (NBC) adibiti proprio alla individuazione di aree contaminate e alla loro bonifica; ma il convenuto non ha mai dato spiegazione o prova del fatto che incolpevolmente tali reparti non verificarono la presenza di DU, prima che fosse confermato da fonti ufficiali.

Non si può, anzi, non sottolineare come il dott. Armando Benedetti, esperto qualificato in radioprotezione del CISAM (Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari), sentito dalla Commissione parlamentare di inchiesta in data 1/6/05, ebbe ad affermare: " ... non ci siamo accorti dell'impiego dell'uranio depleto in Bosnia. In sostanza, avendo altri problemi relativi ad un improvviso cambio di contratto per il personale civile, non ci siamo soffermati su questo argomento e non abbiamo avvertito lo Stato Maggiore della Difesa" - a differenza di quanto fatto in Kosovo, nel '99.

Ora tale dichiarazione, da un lato, conferma che fino al '99 l'impiego di uranio impoverito non era conosciuto ai vertici delle FF.AA.; dall'altro, tuttavia, evidenzia come tale mancata conoscenza fosse comunque imputabile al



Ministero, non essendo ad altri ascrivibile la responsabilità del fatto che l'organo appositamente adibito ad una funzione fondamentale fosse distratto da vicende contrattuali in concomitanza con una missione militare in zona di guerra.

Ai sensi dell'art. 2050 CC, dunque la responsabilità del convenuto deve essere affermata, non avendo il Ministero fornito la prova di aver adottato "tutte le misure" idonee ad evitare il danno.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

(4) Il danno risarcibile.

4a. Il danno *jure proprio* dev'essere individuato in primo luogo nel pregiudizio non patrimoniale consistente nella sofferenza causata dalla perdita del rapporto parentale e, nell'ultimo anno di vita di [REDACTED], nel dolore provocato da vedere il prossimo congiunto così gravemente malato, senza credibili possibilità di guarigione.

Tale sofferenza riassume tutte le voci che parte attrice ha parcellizzato nelle categorie del danno morale ed esistenziale; e, in applicazione della tabella in uso (Milano '11) è quantificabile nella somma di € 500.000,00 per ciascuna delle attrici, al valore attuale e comprensivo degli interessi, tenuto conto della prossimità parentale, della età sia del [REDACTED] ([REDACTED]) che di sua [REDACTED] ([REDACTED] anni) al momento dell'insorgere della malattia e del decesso; quanto alla [REDACTED] ella ha perduto il padre all'età [REDACTED] anni) in cui, forse, più se ne ha bisogno.

L'importo è aumentato rispetto al massimo previsto dalla tabella, in considerazione della sofferenza indotta, prima che dal decesso, dall'aver appreso della esistenza di una malattia che non avrebbe lasciato scampo.

Si rileva, tuttavia, che con decreto del [REDACTED] il Ministero dell'Interno ha riconosciuto alle odierne attrici l'indennizzo spettante ai superstiti di una vittima del dovere, nella misura di € 101.820,00 ciascuna.

Parte attrice sottolinea la diversa natura dell'indennizzo riconosciuto per motivi di solidarietà sociale rispetto al risarcimento del danno dovuto per fatto illecito e richiama approdi giurisprudenziali che hanno escluso, in passato, la possibilità di scomputare l'indennizzo dal risarcimento (per es. Cass. 14483/04).

Si osserva però che l'indennizzo, sebbene abbia indiscutibilmente natura diversa dal risarcimento, è riconosciuto proprio e solo in forza del fatto che il militare è caduto nell'espletamento del suo servizio, diversamente non sarebbe stato erogato; e che, proprio per tale motivo, l'indirizzo giurisprudenziale



richiamato dalle attrici è stato successivamente capovolto (anche se nella diversa materia dell'indennizzo alle vittime di trasfusioni: ma anche in quel caso l'indennizzo ha la stessa natura solidaristica ravvisabile nelle elargizioni spettanti alle vittime del dovere), affermandosi che nel quantificare il risarcimento dovuto è ammissibile lo scomputo delle somme già percepite a titolo di indennizzo (Cass. SU 584/08, Cass. 11302/11).

Pertanto, la somma sopra indicata (€ 500.000,00) è ridotta, arrotondata, ad € 400.000,00 per ciascuna delle attrici.

In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico che il marito / padre avrebbe dato alla famiglia, si osserva quanto segue.

Risulta dagli atti che [redacted] nell'estate '00, percepiva una retribuzione mensile di circa € [redacted], e si può presumere che egli devolvesse almeno due terzi del proprio stipendio ai bisogni della famiglia; la sig.ra [redacted] è ora titolare di un trattamento pensionistico indiretto di circa € [redacted] al mese; la differenza di € [redacted] / mese può essere rappresentativa della perdita economica subita dalle attrici.

Anche qui, è intervenuto il decreto dell'[redacted] con il quale il Ministero ha riconosciuto alle attrici, quali superstiti di una vittima del dovere, il vitalizio di € 258,23 mensili (previsto dall'art. 4 dPR 243/06), a decorrere dall'[redacted] ed il vitalizio di € 1033,00 mensili (previsto dall'art. 5 L 206/04) a decorrere dall'[redacted]

Si deve qui ripetere quanto già affermato sulla possibilità di scomputare dal risarcimento le somme già erogate a titolo di indennizzo.

Procedendo quindi al confronto tra la situazione economica del nucleo familiare composto dalle odierni attrici, prima del decesso del marito/padre e dopo tale evento, si deve osservare che:

a. dal dicembre '00 al dicembre '05, la perdita economica sopra considerata si è verificata per intero: per tale periodo è dunque dovuto un risarcimento di € (800 x 67 mensilità =) 53.600,00;

b. dal gennaio '06 al dicembre '07 la diminuzione è stata leggermente inferiore, talché è dovuto il risarcimento di € (542 x 24 =) 13.000,00;

c. dal gennaio '08, le entrate di cui dispone il nucleo familiare corrispondono sostanzialmente a quelle precedenti all'evento per cui è causa.

Il risarcimento per tale voce è perciò dovuto nella misura di € 66.600,00.



La domanda è accolta nei termini indicati; alla soccombenza segue l'addebito delle spese del giudizio, ivi comprese quelle tecniche.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna il Ministero della Difesa a pagare:

a [REDACTED] la somma di € 400.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito *jure proprio*,

a [REDACTED] la somma di € 400.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito *jure proprio*,

alle attrici la somma di € 66.600,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito *jure proprio*;

2. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla domanda di risarcimento del danno subito *jure hereditatis*, essendo la materia devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo;

3. condanna il convenuto a rifondere alle attrici le spese del processo, che liquida in € 16.122,00 di cui € 15.000,00 per compensi professionali ed € 1.122,00 per anticipazioni, oltre spese di CTU e CTP, spese generali, imposta e contributi.

Firenze, [REDACTED]

[REDACTED]  
Il giudice  
dr. Niccolò Calvani

